

Prot. n. 153/C/2017

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 21 Giugno 2017

Oggetto: **Cigo - Criteri di computo dell'anzianità di effettivo lavoro – Nota del Ministero del Lavoro n. 9631/17.**

*Il Ministero del Lavoro con nota n. 9631/17 rende noti alcuni chiarimenti sui criteri di computo dell'anzianità di effettivo lavoro in materia di CIGO.*

Per opportuna informativa alle imprese associate si rende noto che l'ANCE congiuntamente alle altre parti sociali dell'edilizia aveva richiesto un ulteriore approfondimento in merito al criterio di misurazione dell'anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni.

Con l'allegata nota protocollo n. 9631/17, il dicastero, in riscontro all'istanza del 5 giugno 2017, ha espressamente chiarito che per determinare tale criterio sia necessario preliminarmente verificare se sussistono o meno le condizioni per identificare il cantiere come unità produttiva, ossia se sussiste o meno il requisito di almeno 30 giorni di durata del cantiere.

In presenza di tale requisito, la verifica dell'anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere interessato dalla cassa integrazione guadagni. Diversamente, nel caso in cui il cantiere non presenti il requisito per essere identificato unità produttiva e quindi con una durata inferiore a 30 giorni, sarà la sede dell'impresa ad essere considerata unità produttiva su cui imputare i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili unità produttive.

Per completezza, la nota ministeriale ricorda che, ai sensi dell'art. 1 , co. 2, del D.Lgs. n. 148/15, il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro non è richiesto in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Cordialità

  
ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)

pag. 1